COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

42.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3400) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

Azzolini Luciano 11

Borruso Andrea 12

Castiglione Franco, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 7, 8, 12

Cavicchioli Andrea 6

Ghezzi Giorgio 8

Loiero Agazio, *Relatore* 3, 7, 11, 13

Nucci Mauro Anna Maria 6

Pallanti Novello 11

Samà Francesco 5, 7

Sapienza Orazio 6, 7, 12

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3382) 14

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14, 15, 16

Carlotto Natale, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 16

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 14, 16

Samà Franceso 15

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Bassolino, Battaglia Pietro, Cavigliasso, Foti, Migliasso, Scotti Vincenzo e Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Grilli, Usellini, Orsini Gianfranco, Tarabini, Taddei, Torchio e Campagnoli per il disegno di legge n. 3400.

Comunico, altresì, che sempre ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Battaglia Pietro, Cavigliasso, Cimmino, Scotti Vincenzo e Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Perani, Campagnoli, Zoppi, Russo Ferdinando e Torchio per il disegno di legge n. 3382.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che, per motivi di economia procedurale dei lavori, è opportuno non trattare quegli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali non sono ancora pervenuti i necessari pareri. Propongo, quindi, di passare all'esame dei disegni di legge n. 3400 e n. 3382, concernenti rispettivamente la revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena ed il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa e proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena (Approvato dalla II Commissiome permanente del Senato) (3400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 novembre 1988.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 8 febbraio 1989, ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione affari costituzionali, in data odierna, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « si sottolinea l'esigenza che il disposto di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 abbia carattere di espressa eccezionalità, e che nell'attuazione della normativa in esame si eviti di creare situazioni di discriminazione all'interno del pubblico impiego ».

L'onorevole Loiero ha facoltà di svolgere la relazione.

AGAZIO LOIERO, *Relatore*. Il provvedimento in esame, approvato dalla II Commissione giustizia del Senato nella seduta del 16 novembre 1988, che prevede la revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena in attesa della riforma del Corpo degli agenti di custodia, più volte sollecitato da tutte le parti politiche e che nella scorsa legislatura, dopo l'approvazione da parte della Camera, non poté completare l'*iter* legislativo al Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, è di straordinaria importanza ed urgenza. Si tratta del noto, drammatico problema che quotidianamente i giornali riportano con grande evidenza.

Il disegno di legge si muove in due diverse direzioni. In primo luogo, è previsto un incremento di mille unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, cui si assolve mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche nel caso in cui siano superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge. Per il restante 60 per cento, si provvede attraverso l'assunzione in prova di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. All'uopo sarà approntata una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte.

In secondo luogo, è prevista l'assunzione di 3.000 agenti di custodia, suddivisi nei seguenti gradi: 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, 48 unità in quello di maresciallo capo, 53 unità in quello di maresciallo ordinario, 276 unità in quelli di vicebrigadiere e di brigadiere, 2.583 unità in quelli degli appuntati e delle guardie.

Il provvedimento al nostro esame è teso a soddisfare un'esigenza umanimemente riconosciuta e consente di sopperire, almeno in parte, alle carenze attuali che, com'è noto, non consentono l'espletamento dei turni normali di lavoro da parte dell'intero personale penitenziario, in special modo delle vigilatrici e degli agenti. A questi ultimi si richiede un notevole e spesso insopportabile sacrificio di lavoro straordinario, anche oltre il consentito, con frequente soppressione del periodo di ferie.

Da tutto ciò deriva una serie di disfunzioni e di insoddisfazioni assai diffuse in questo settore; sembra infatti inutile spiegare che cosa comporti sul piano non soltanto dell'efficienza del servizio, ma anche su quello del condizionamento psicologico, svolgere un compito tanto delicato e particolare, quando esso stesso finisce per diventare coatto. Una delle disfunzioni più acute del nostro sistema carcerario è sicuramente da individuare nella carenza degli organici, il cui aumento dovrebbe consentire a varie istituzioni penitenziarie di risolvere, in grandissima parte, il problema. Nella speranza che la distribuzione del nuovo personale avvenga con criteri obiettivi, dobbiamo innanzitutto dare una risposta a quei settori dove si concentra il maggior disagio ed il più grave malessere.

Il provvedimento oggi in discussione trova il nostro assenso e, pur auspicandone una sollecita approvazione, abbiamo proposto alcuni emendamenti, due dei quali di natura meramente tecnica, sollecitati dalla stessa struttura penitenziaria, riguardanti il requisito fisico della vista e l'elevazione del titolo di studio richiesto. Infatti, l'articolo 126, lettera *b)*, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel disciplinare il possesso del requisiti necessari per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, stabilisce che l'aspirante deve godere di sana e robusta costituzione fisica ed essere immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonché da qualsiasi difetto di refrazione, da ipoacusìa bilaterale a meno di 6 metri, da dislaìa e disartrìa anche di tenue grado.

All'applicazione delle norme suddette, specie per quanto concerne il rigido requisito del *visus*, è seguita – come un'accurata indagine ha permesso di accertare – la dichiarazione di non idoneità di un rilevantissimo mumero di aspiranti, dotati peraltro di ottimi requisiti culturali, la cui immissione nel Corpo degli agenti di custodia avrebbe consentito senz'altro di elevarlo qualitativamente. Da tutto ciò, pertanto, consegue l'urgenza e la necessità di proporre la modificazione delle norme sopra citate, adeguando sostanzialmente il requisito fisico in parola a quello richiesto dall'Arma dei carabinieri e dalle altre forze di polizia.

Nel contempo, si propone l'elevazione del titolo di studio minimo indispensabile per l'arruolamento nel Corpo, adeguandolo a quello della scuola dell'obbligo, in conformità alla normativa vigente in via generale.

Abbiamo, inoltre, presentato un terzo emendamento concernente la mobilità del personale, oggi difficilissima se non impossibile per l'eccessiva rigidità del vigente regolamento del Corpo. Si propone, quindi, tale emendamento per riformulare in termini meno drastici il vecchio vincolo relativo ai trasferimenti, con il quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia non possono essere assegnati o trasferiti in istituti penitenziari ubicati nella provincia di origine prima del compimento del quarto anno di servizio.

Invito pertanto la Commissione a pervenire alla rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista si augura che il disegno di legge n. 3400 sia l'ultimo provvedimento-tampone nel settore della giustizia, poiché negli ultimi due anni ci siamo trovati di fronte ad iniziative legislative che hanno affrontato in modo non organico alcuni delicati problemi dell'ordinamento giudiziario, sia per quanto riguarda gli uffici giudiziari (argomento di cui ci siamo occupati nella seduta di ieri, in sede referente, esaminando il disegno di legge n. 3631) sia a proposito del problema degli agenti di custodia. In altri termini, vorrei sottolineare che anche con questo provvedimento governativo non risolviamo la difficile situazione in cui versa il settore della giustizia e non mettiamo fine al ritardo della riforma organica degli agenti di custodia.

Al riguardo, ci risulta che tale riforma sia già iscritta all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera, per cui a mio avviso si potrebbe anche non procedere all'esame ed all'approvazione del disegno di legge n. 3400 ed accelerare invece la discussione dell'altro provvedimento di riforma. Discutere ora soltanto parzialmente del problema del personale di custodia, mentre si potrebbe affrontare più compiutamente la riforma dello stesso, a me pare rappresenti una sorta di individualismo; mi chiedo, peraltro, se questo modo di legiferare sia in grado di assicurare risultati positivi.

Non vi è dubbio che di fronte alla situazione esistente il legislatore dovrebbe intervenire in tempi brevi, vista l'insufficienza degli organici e la necessità di garantire il normale funzionamento degli istituti di prevenzione e pena. A tale proposito, vorrei ricordare che il personale di custodia è costretto a sopportare turni di lavoro straordinari e a rinunciare alle ferie ed alle festività in modo forzoso; pertanto, il problema dovrebbe essere affrontato in modo razionale, con un progetto generale di riforma.

Colgo l'occasione per chiedere al Governo se sia in grado di fornirci informazioni precise sui tempi della riforma e sullo stato di attuazione della legge n. 436 del 1987, di cui non abbiamo notizie. Rinnovo inoltre la sollecitazione al Governo affinché presenti alle Camere un provvedimento in materia, tenendo conto che in entrambi i rami del Parlamento già da tempo, anche da parte del gruppo comunista, sono state presentate specifiche proposte di legge. Auspico, quindi, che una più generale riforma degli organici venga portata a compimento.

Detto ciò, a nome del gruppo comunista, vorrei sottolineare che in linea generale non siamo contrari al provvedimento in oggetto, in quanto indubbiamente risponde ad alcune necessità impellenti; allo stesso tempo, senza entrare nel merito degli emendamenti preannunciati dal relatore, esprimiamo parere contrario su di essi, perché riteniamo che la discussione della riforma degli organici del personale della giustizia costituisca la sede più idonea per affrontare anche i problemi degli agenti di custodia. Per tale ragione, pensiamo che il disegno di legge vada approvato nel testo attuale, visto il suo carattere di urgenza e di necessità, perché, in caso di modifiche sostanziali, esso dovrebbe essere assegnato alla competenza della Commissione giustizia.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3400, riguardante la revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena. Personalmente, condivido la relazione dell'onorevole Loiero e vorrei aggiungere che, quando il Parlamento si appresta ad affrontare problemi di portata generale, vi è da parte di alcuni la tendenza a rinviarne l'esame al momento della riforma generale, per evitare l'approvazione di provvedimenti-tampone. Spesso però si dimentica che i tempi di discussione parlamentare sono piuttosto lunghi e che i bisogni reali di un determinato settore devono essere soddisfatti senza attendere i normali ritmi di lavoro; di conseguenza, ci troviamo di volta in volta ad affrontare situazioni contingenti, ma questo modo di intervenire non diminuisce il grande interesse verso un provvedimento che fornisce una risposta ai problemi urgenti e puntuali oggi sul tappeto.

Non possiamo, tra l'altro, nasconderci che vi è un forte malessere fra gli agenti di custodia e alcuni fatti di cronaca apparsi sui giornali sottolineano quanto tale disagio sia profondo. Anche il preannunciato emendamento relativo alla mobilità del personale potrebbe introdurre un criterio che assicuri una maggiore moralizzazione. Nessuno, infatti, potrebbe dubitare del fatto che una lunga permanenza in un determinato luogo di lavoro, in condizioni anguste di vivibilità, può con maggiore facilità creare una certa convergenza di interessi che porta ad un abbassamento del livello di moralizzazione.

Quindi, ben venga questo potenziamento degli organici degli agenti di custodia; nel frattempo, ritengo che si debbano rivedere i requisiti previsti per l'assunzione: si tratta di un punto che riveste, a mio parere, molta importanza. Mi riferisco, in particolare, al certificato di sana e robusta costituzione fisica: non è frequente, al giorno d'oggi, trovare giovani che abbiano la vista lunga come quella delle aquile, a causa del tipo di vita che si conduce nella nostra società organizzata; ad indebolire la vista contribuiscono, per fare un esempio, le ore trascorse davanti al televisore. Il possesso della vista perfetta rappresenta un criterio selettivo, a volte di natura discrezionale, di cui ci si serve per espellere alcuni candidati che avrebbero, al contrario, i requisiti per essere arruolati.

Inoltre, per quanto concerne il titolo di studio, sembra strano, in una società avanzata come la nostra, in cui si parla spesso di prolungare la scuola dell'obbligo, che si richieda per gli agenti di custodia, i quali devono espletare funzioni molto delicate, soltanto la licenza elementare. Poiché alle assunzioni occorre procedere immediatamente, i requisiti debbono essere stabiliti ora, senza rimandare la decisione a futuri provvedimenti.

In conclusione, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame, aspetto con ansia la rifoma generale del corpo degli agenti di custodia e raccomando alla Commissione l'approvazione di alcuni emendamenti che introducono, a mio giudizio, un elemento di novità in direzione delle nuove assunzioni.

ANDREA CAVICCHIOLI. Concordo con le posizioni emerse dal dibattito. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che riveste eccezionale urgenza, come è stato sottolineato dal relatore; pertanto, ritengo opportuno che si proceda ad una sua rapida approvazione nel testo del Senato, rinviando alla riforma organica la soluzione definitiva dei problemi rimasti ancora aperti.

ORAZIO SAPIENZA. Condivido alcune considerazioni svolte dalla collega Nucci Mauro; ricordo a me stesso e a coloro che hanno seguito assiduamente i lavori della Commissione che, quando si parlò di potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, si disse che alcuni emendamenti non potevano e non dovevano trovare ingresso in quel provvedimento in quanto di lì a poco sarebbe stata approvata la riforma organica. È trascorso più di un anno da allora e di riforma del Corpo dei vigili del fuoco ancora non si parla; in pratica, l'impegno non è stato mantenuto.

Il problema ora si ripropone anche per gli agenti di custodia; da tempo si discute della necessità di una riforma organica, che ancora però non ha visto la luce. Si accusa così chi presenta emendamenti di voler sabotare la riforma.

FRANCESCO SAMÀ. La verità è che dovremmo iniziare a fare ostruzionismo nei confronti di provvedimenti di questo genere, al fine di non farli approvare.

ORAZIO SAPIENZA. Il sottoscritto, che proviene da un certo mondo e ha una certa esperienza, non si vuole addossare una responsabilità così grave come quella di sabotare la riforma, in quanto l'approvazione di alcuni emendamenti finirebbe con il rendere ininfluente la riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Si tratta di un aspetto che per certi versi mi preoccupa e mi lascia perplesso, ma ritengo, rifacendomi all'esperienza maturata all'epoca della trattazione del provvedimento relativo al potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, di non poter accettare un'accusa del genere e di non potermi far carico di una tale preoccupazione.

Lascio al Governo il compito di valutare quali emendamenti possano trovare accoglimento fin d'ora e quali, al contrario, costituiscano una remora all'*iter* del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non si può certamente ritenere che chi presenta emendamenti voglia ritardare la riforma; il problema è rappresentato dal ritardo e dall'urgenza del provvedimento, in quanto alcuni aspetti presi in considerazione dalle proposte di modifica non ritardano la riforma ma potrebbero essere considerati anticipatori della riforma stessa.

Ho voluto chiarire questo aspetto perché ognuno possa assumere le proprie decisioni consentendo di dare una risposta alle sollecitazioni pervenute rispetto ai tempi di approvazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AGAZIO LOIERO, *Relatore*. Poiché sulla drammaticità e sull'urgenza del disegno di legge vi è accordo, potremmo considerare quello al nostro esame un provvedimento propedeutico alla futura riforma organica.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Samà, la possibilità di attingere alla graduatoria delle idonee, punto centrale ed elemento di snellezza del disegno di legge, non ci pone in grado di attendere la riforma. Credo esistano tutte le condizioni per approvare il provvedimento; se veramente si ritiene che abbia il carattere di urgenza e di drammaticità, ritengo che vada approvato nella giornata di oggi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo devo ribadire le caratteristiche del provvedimento e l'opportunità, sul piano politico e parlamentare, di approvarlo nel testo al nostro esame. I problemi presi in considerazione dagli emendamenti sono stati sollevati anche in fase di prima lettura al Senato; in quella sede prevalse la convinzione, sollecitata dal Governo stesso, che l'introduzione di modifiche normative in relazione ad un provvedimento urgente volto esclusivamente a fornire all'amministrazione penitenziaria il personale necessario per sopperire a situazioni di estrema tensione nella gestione degli istituti di prevenzione e pena avrebbe rischiato di allungare pericolosamente i tempi e di privilegiare la soluzione di alcuni problemi rispetto ad altri che hanno altrettanta importanza e che devono essere valutati e decisi in una visione più organica.

Con i tre emendamenti preannunciati si pongono altrettante questioni. La prima concerne il *visus*, rispetto al quale l'orientamento del Governo è nel senso di modificare la situazione esistente. Tuttavia, non sono numerosissimi i casi, cui ha fatto riferimento il relatore, di giovani che non hanno potuto accedere ai concorsi; le notizie di cui sono a conoscenza risultano piuttosto diverse, anche perché

non si è registrata una particolare « fiscalità » da parte della commissione medica di arruolamento.

La seconda questione riguarda il titolo di studio richiesto. In sostanza, oggi non sono moltissimi i giovani che non possiedono il diploma della scuola dell'obbligo, o comunque non sono moltissimi coloro i quali non hanno riportato l'idoneità in concorsi pubblici. Si tratta, comunque, di problemi che debbono essere affrontati e risolti.

Circa la terza questione – senz'altro importante – attinente alla mobilità, il Governo ha incontrato grosse difficoltà in quanto, poiché le domande sono presentate in gran parte da giovani provenienti dalle zone meridionali e gli agenti di custodia assunti e destinati a sedi dell'Italia settentrionale cercano di ritornare vicino al proprio luogo di origine. Conseguentemente siamo sommersi da domande di trasferimento e sono pochi i parlamentari che non sono venuti a chiedermi di favorire lo spostamento di un agente.

GIORGIO GHEZZI. Probabilmente si protesta per certi trasferimenti, ma difficilmente si viene ad importunare qualche sottosegretario per sollecitarli.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È naturale che un agente di custodia desideri lavorare nella sede più vicina al proprio luogo di provenienza ed alla propria famiglia; si tratta di un'esigenza da soddisfare, se possibile, proprio al fine di garantire ai soggetti interessati migliori condizioni di lavoro. Stiamo comunque operando in tale senso.

Ad avviso del Governo, molte questioni oggetto del presente disegno di legge dovrebbero trovare soluzione nell'ambito del provvedimento attualmente all'esame della Commissione giustizia e concernente la riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Al riguardo, sono sorte molte contestazioni in ordine ai ritardi con cui si procede a tale riforma. Debbo tuttavia precisare che essi non sono dipesi tanto dal Governo (il quale aveva già predisposto la proposta di riforma tenendo conto del testo approvato dalla Camera nel corso della passata legislatura) quanto piuttosto dalla presa di posizione delle organizzazioni sindacali, che pretendevano che il Governo risolvesse preventivamente la questione delle libertà sindacali. I ritardi sono, appunto, riconducibili ad un confronto che non è risultato facile, in quanto sono sorti problemi di collegamento con la polizia, in ordine all'introduzione dello stesso trattamento in relazione alle libertà sindacali.

L'esecutivo ha rimesso al Parlamento, che già si era occupato della questione nella scorsa legislatura, la soluzione di tali questioni, senza partire da posizioni pregiudiziali. Pertanto, ad avviso del Governo, l'esame presso la Commissione giustizia del provvedimento di riforma dovrebbe avvenire rapidamente, per giungere finalmente all'emanazione di un'organica normativa concernente gli agenti di custodia. Per questo stesso motivo, ritengo che non sia necessario introdurre in questa sede modifiche che comporterebbero un ritorno del provvedimento al Senato, dove ci si domanderebbe come mai a quel ramo del Parlamento sia stato chiesto di procedere con rapidità mentre poi alla Camera si sia consentita l'introduzione di modifiche.

L'ultima considerazione che il Governo intende formulare (invitando la Commissione ad approvare un ordine del giorno che impegni il Governo stesso a dare luogo, in sede di esame della riforma, alle soluzioni contenute negli emendamenti) riguarda l'urgenza di introdurre in servizio le vigilatrici. Il disegno di legge in esame prevede che il 60 per cento dei posti siano coperti da coloro che abbiano riportato l'idoneità in concorsi pubblici già espletati. Nell'ultimo concorso effettuato, grazie al quale hanno già preso servizio 320 vigilatrici, non solo si è registrata una larghissima partecipazione di candidati, ma addirittura agli idonei non vincitori sono stati attribuiti punteggi altissimi; si tratta, infatti, di persone molto qualificate. Pertanto, se nella giornata

odierna questa Commissione licenziasse il provvedimento, nei prossimi giorni saremmo nelle condizioni di poter immettere immediatamente in servizio un rilevante numero di vigilatrici, sopperendo così alle numerose carenze esistenti.

Debbo inoltre ricordare che il Governo, per corrispondere alle esigenze di razionalizzazione, nonché per consentire una certa mobilità del personale e per placare le tensioni esistenti in molti istituti penitenziari, ha adottato un provvedimento di chiusura di 25 carceri che ha fatto sorgere contestazioni, ma che ha consentito l'immediato reimpiego di 1.200 agenti di custodia e 220-230 unità di personale civile nelle sedi in cui si avvertivano particolari necessità.

Alla luce di tali considerazioni, il Governo invita i presentatori a ritirare gli emendamenti preannunciati ed eventualmente a trasformarli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia non possono esser assegnati o trasferiti in istituti penitenziari ubicati nella provincia di origine prima del compimento del quarto anno di servizio.
2. 1.

Loiero.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le norme previste nell'articolo 4-*ter* della legge 27 ottobre 1987, n. 436, vengono estese agli ufficiali di altre armi distaccati al Corpo degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore della presente legge – ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dell'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703.
2. 2.

Sapienza.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia si applicano le modalità di avanzamento previste dal secondo comma dell'articolo 4-*ter* della legge 27 ottobre 1987, n. 436.
2. 3.

Sapienza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. La lettera *b)* dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituita dalla seguente:

« *b)* essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, nonché da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado. Avere acutezza visiva naturale non inferiore a 15/20 in ambedue gli occhi, con un minimo di 7/10 per l'occhio non dominante, suscettibile di correzione a 20/20; ».

2. Il numero 5) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 5) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo; ».
2. 01.

Loiero.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Nei confronti degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia si applicano, anche ai fini pensionistici, le norme sullo stato giuridico di cui ai titoli IV, V e VI della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese, anche ai fini pensionistici, le disposizioni di cui al Titolo quarto della legge 10 maggio 1983, n. 212, dall'articolo 44 all'articolo 49.

3. Le disposizioni di cui al Titolo I nonché agli articoli 17, 27 e 28 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, sono estese, anche ai fini pensionistici, ai vicebrigadieri, ai graduati e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

4. Gli articoli 76, quarto comma, 77, 82, 85, 87 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono abrogati.

5. Le attribuzioni devolute al Ministero della difesa, ai comandanti generali ed alla commissione di avanzamento per i sottufficiali sono rispettivamente conferite al Ministero di grazia e giustizia, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena ed alla commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

6. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989.

2. 02.

Sapienza.

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2-*bis* della presente legge valutato in lire 50 milioni per l'anno 1989, in lire 200 milioni per l'anno 1990 ed in lire 350 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma ordinamento agenti di custodia ».

3. 1.

Sapienza.

Debbo precisare che alcuni di questi emendamenti potrebbero essere posti in votazione solo in linea di principio e, qualora approvati, dovrebbero essere inviati alla Commissione bilancio per la parte riguardante il personale, nonché alla Commissione affari costituzionali per quegli aspetti che coinvolgono alcune amministrazioni dello Stato. Diversa è, a mio avviso, la questione del possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio ed idoneità fisica) per approvare i quali non credo sia necessario richiedere il preventivo parere della I e della V Commissione; tuttavia, non vorrei, esprimendo la mia opinione, influenzare i colleghi né in un senso né in un altro. Ritengo inoltre che dovremmo evitare, come sollecitato nel parere della I Commissione, di introdurre discriminazioni nel provvedimento con riguardo ai criteri di reclutamento. L'emendamento concernente i requisiti fisici, conformandosi alla normativa già vigente per l'Arma dei carabinieri ed altre forze di polizia, consentirebbe di superare l'attuale difformità.

Rispetto agli emendamenti presentati, non si pone tanto il problema della loro approvazione in linea di principio piuttosto che in via definitiva, quanto quello dell'opportunità, sottolineata nei loro interventi dall'onorevole Samà e dall'onorevole sottosegretario, di esaminarli eventualmente nel momento in cui si dovesse arrivare ad un provvedimento organico di riforma del Corpo. Non si tratta, ripeto, di un problema di procedibilità, quanto di opportunità, perché l'approvazione degli emendamenti comporterebbe un ritardo rispetto all' immediata approvazione del disegno di legge. Pertanto, prima di iniziare l'esame degli articoli, la Commissione deve sapere se i proponenti intendano o meno accogliere l'invito del Governo.

LUCIANO AZZOLINI. Signor presidente, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Loiero, l'intervento dell'onorevole Samà e del rappresentante del Governo, accolgo l'invito, che estendo ai colleghi del mio gruppo firmatari di propri emendamenti, a ritirarli ed eventualmente a trasformarli in ordini del giorno. Ci rendiamo conto dei problemi che deriverebbero dalla loro approvazione e prendiamo atto dell'intenzione del Governo di affrontare e di risolvere i problemi indicati in tali emendamenti nel momento in cui si arriverà ad esaminare un provvedimento organico.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, non ci resta che verificare se i firmatari ritireranno i propri emendamenti, altrimenti dovremo necessariamente procedere alla loro votazione. Mi associo al coro di quanti hanno chiesto il loro ritiro, primo fra tutti l'onorevole Samà. Non mi sorprende e nemmeno mi rammarica che una parte della maggioranza dissenta dal Governo: non è una novità, anzi è un fatto accertato. Non è la prima volta che ci troviamo in una strana situazione, nella quale le forze tradizionalmente di opposizione (nostro malgrado) si sostituiscono ad una parte della maggioranza, invitando i colleghi a ritirare o a respingere gli emendamenti, come in questo caso, perché le argomentazioni del sottosegretario sembrano abbastanza esaurienti.

Per quanto mi riguarda, non ho mai ritenuto che i provvedimenti governativi fossero inemendabili; anzi, insieme con i miei colleghi siamo sempre i primi a proporre variazioni ed integrazioni: non è questo che ci spaventa! Tuttavia, non credo neanche che ogni proposta riformatrice, in generale, debba essere per forza rimandata ed affrontata al momento in cui il Parlamento se ne occuperà con provvedimenti organici. Da parte nostra, non abbiamo mancato di assumere atteggiamenti concreti in attesa della riforma: non possiamo restare inerti ad aspettare qualcosa.

Il disegno di legge al nostro esame ha una impostazione logica abbastanza chiara, perché si tratterebbe in definitiva di consentire l'assunzione di personale indispensabile al funzionamento degli istituti di prevenzione e pena.

Se è vero, come è vero, che aspetti riguardanti i singoli problemi di trattamento del personale sono oggetto di esame presso questo ramo del Parlamento, l'approvazione degli emendamenti presentati (i quali possono avere una loro validità, non entro ora nel merito e prescindo dagli obiettivi che si prefiggono i proponenti) costituirebbe un ostacolo oggettivo, che rinvierebbe l'approvaziome del disegno di legge il quale, invece, è particolarmente atteso dalle categorie interessate.

Non propongo uno scambio di ruoli tra maggioranza e minoranza, né dovete pensare che sia stato improvvisamente « illuminato » se rinnovo l'invito a ritirare gli emendamenti, perché si tratta in effetti di una proposta coerente. Nell'eventualità che tale invito non venisse accolto, il gruppo comunista esprimerà voto contrario su tutti gli emendamenti, a prescindere dal merito e dalla loro validità, che in questa fase della discussione non intendiamo accertare.

PRESIDENTE. Prima di passare ad esaminare l'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti, invito gli onorevoli Loiero e Sapienza ad esprimersi sulla richiesta avanzata dal Governo. Ricordo che anche l'onorevole Azzolini ha rinnovato il medesimo invito e che l'onorevole Pallanti ha preannunciato il voto contrario del gruppo comunista.

AGAZIO LOIERO, *Relatore*. Signor presidente, allo stato attuale, non avrei alcuna difficoltà a ritirarli, vorrei però insistere sul mantenimento di due emendamenti di carattere tecnico. Il primo, riguardante il *visus*, mira a creare una situazione conforme alla normativa già vigente per le forze di polizia e per l'Arma dei carabinieri, come evidenziato dalla mia relazione e ricordato anche dal presidente. Il secondo emendamento propone l'elevazione del titolo di studio minimo richie-

sto per l'arruolamento nel Corpo, il quale – si badi bene – non comporta oneri finanziari. Ribadisco, quindi, che potremmo ritirarli se i colleghi, a maggioranza schiacciante, condividessero tale richiesta, ma vorrei anche far osservare che la loro approvazione non comporterebbe ulteriori spese.

ORAZIO SAPIENZA. Non mi sembra che dalle considerazioni formulate dal sottosegretario siano emerse divergenze in seno alla maggioranza: non v'è alcun contrasto in merito al contenuto degli emendamenti. Tuttavia, le questioni che essi pongono potrebbero trovare una migliore collocazione nell'ambito del provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia. Nessuno ha affermato che gli emendamenti presentati stravolgono il testo in esame, ma bisogna tener conto delle urgenze; è pertanto necessario approvare il provvedimento così com'è, rinviando – ci auguriamo non *sine die* – tutti gli altri problemi. In sostanza, si tratta di una questione di opportunità e non di una divergenza politica all'interno della maggioranza.

Non credo che sarà possibile affrontare in tempi brevi la riforma del Corpo degli agenti di custodia, anche se mi auguro che le assicurazioni forniteci dal sottosegretario possano trovare riscontro.

Comunque, come atto di fiducia nei confronti del Governo, ritiro gli emendamenti che ho presentato, auspicando che le mie preoccupazioni siano fugate al più presto.

ANDREA BORRUSO. Sono preoccupato perché si sta ripetendo un episodio verificatosi nel corso della seduta di ieri, in cui, tra l'altro, era presente, come oggi, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia: vengono presentati emendamenti – che ovviamente sono frutto di una fatica oltre che di una convinzione – che poi, per ragioni oggettive di necessità, sono ritirati.

Stiamo entrando in una sorta di mutazione genetica del nostro lavoro; passiamo dal regno della libertà a quello della necessità, per cui il lavoro parlamentare risulta anchilosato.

Mi sembra che la questione che ho sollevato abbia grande rilievo per il nostro lavoro futuro, e, in proposito, intendo promuovere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, un'iniziativa che ci consenta di lavorare con libertà e coscienza e non secondo necessità, snaturando il ruolo del parlamentare in questa Commissione.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dal collega Borruso ha grande rilievo, però non mi sembra questa la sede né il momento per affrontarlo. Si tratta di una questione sulla quale ognuno di noi dovrà fare le opportune valutazioni.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, l'onorevole Sapienza ha ritirato i propri emendamenti ed ha sollecitato il Governo ad ulteriori riflessioni in merito all'articolo aggiuntivo 2. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo condivide il contenuto dell'articolo aggiuntivo Loiero 2. 01 sul piano dell'equità, però non può non ribadire l'urgenza di una rapida approvazione del testo, evitando il suo ritorno al Senato, e chiedere di valutarne le ragioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emmendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità

riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Loiero 2. 01, di cui ho già dato lettura.

AGAZIO LOIERO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma ordinamento agenti di custodia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà imediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3400):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzolini, Borruso, Campagnoli, Cavicchioli, Gelpi, Ghezzi, Grilli, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Orsini Ganfranco, Pallanti, Pellegatti, Pisicchio, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Taddei, Tarabini, Torchio e Usellini.

Discussione del disegno di legge: Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 novembre 1988.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio, rispettivamente in data 15 febbraio 1989 e 8 febbraio 1989, hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fin dalla sua istituzione, disposta con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, che le ha affidato il compito di intervenire direttamente sul mercato fondiario per l'acquisto di terreni da destinare alla costituzione di imprese diretto-coltivatrici, la Cassa ha operato per molto tempo senza un proprio personale, avvalendosi – così come disponeva la richiamata normativa di istituzione – degli uffici e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Solo con la legge 26 maggio 1965, n. 590, l'ente è stato autorizzato ad assumere personale, inquadrato in ruolo in data 13 luglio 1983, in esecuzione del regolamento organico adottato dopo il riconoscinento della Cassa quale ente pubblico necessario, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13.

L'inquadramento di detto personale ha avuto decorrenza, per quanto riguarda gli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1973 (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411) e, con riguardo agli effetti economici, dal 6 gennaio 1978 (data di riconoscimento della Cassa).

Per il personale non assunto direttamente dall'ente, ma proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o comandato da enti di interesse agricolo, l'inquadramento può avvenire solo tramite lo strumento legislativo che lo prevede specificamente, anche sulla base del

rinvio disposto dall'articolo 142 delle disposizioni di attuazione e transitorie del regolamento organico, approvato il 13 maggio 1982, dato il rapporto di impiego intercorrente tra gli interessati e le amministrazioni o enti di provenienza.

Il personale assunto direttamente si è rivelato subito insufficiente (si tratta, infatti, di sole 50 unità) a fronte degli impegni di gestione del patrimonio, rappresentato da 196.270 ettari di terreno per un investimento complessivo di 334 miliardi di lire.

La Cassa svolge attività cospicua nel rendere servizi di grande valore sociale ed economico in vista della ripresa produttiva nazionale, rinnovando le strutture fondiarie.

Nell'ambito delle attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende costituite con il proprio intervento, l'ente presta garanzie fidejussorie su finanziamenti agevolati per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario; concede contributi o finanziamenti agevolati sulla spesa sostenuta dai propri assegnatari per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario volte al consolidamento e allo sviluppo delle strutture aziendali; offre assistenza tecnica, economica e finanziaria a favore degli assegnatari, singoli o associati, intesa a rafforzare ed evolvere la capacità professionale ed imprenditoriale dei coltivatori destinatari dei terreni acquistati; acquisisce, in proprietà o in affitto, terreni che vengono offerti ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la riforma delle strutture agricole, e li destina secondo gli scopi previsti dalla stessa legge; determina, infine, annualmente l'importo dei finanziamenti da concedere agli enti regionali di sviluppo agricolo per l'attuazione dei programmi formulati dagli enti medesimi.

In considerazione della complessità delle attività svolte dall'ente, diviene necessario pervenire all'emanazione di un provvedimento legislativo che assicuri tranquillità al personale, il quale da anni presta una costante ed assidua collaborazione, avendo conseguito una rilevante specializzazione professionale ed una adeguata esperienza, e che attende ormai una definitiva sistemazione nei ruoli della Cassa.

Il disegno di legge al nostro esame risponde a questo fine, disponendo, a domanda degli interessati, l'inquadramento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché dagli enti di interesse agricolo, nell'ambito della consistenza prevista dalla dotazione organica annessa al regolamento del personale già richiamato.

Il provvedimento si compone di un unico articolo, con il quale vengono dettate norme per l'inquadramento di detto personale sulla base delle annesse tabelle A e B di equiparazione tra le posizioni possedute dal personale in servizio alla data del 6 gennaio 1978 e quelle da attribuire in sede di inquadramento, in conformità al vigente ordinamento della Cassa, salvaguardando la posizione giuridica risultante alla stessa data e quella economica successivamente acquisita presso le rispettive amministrazioni di provenienza. Nel testo sono inoltre contenute norme relative alla costituzione della nuova posizione assicurativa ed al trattamento di quiescenza, all'uopo prevedendo diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso gli enti di provenienza.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento legislativo atteso dal personale dell'ente e che invito la Commissione ad approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. A nome del gruppo comunista, sottolineo la necessità di pervenire rapidanente al riordino complessivo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, con particolare riferinento ai propri compiti istituzionali, sui quali nutriamo forti perplessità. Riteniamo, infatti, che il disegno di legge in esame affronti la questione della Cassa solo parzialmente, cioè limitatamente alla regolamentazione del personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla relazione svolta dall'onorevole Pisicchio – che ringrazio – ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e delle tabelle allegate. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonché degli enti di interesse agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza. L'inquadramento è effettuato sulla base delle allegate tabelle A) e B) di equiparazione.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatta comunque salva la posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza successivamente al 6 gennaio 1978.

3. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 1, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, è ammesso allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle disponibilità del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.

4. Con riferimento all'anzianità ed alla posizione giuridica ed economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.

6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in posizione di comando, compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.

TABELLA A
(*prevista dall'articolo 1, comma 1*)

PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettore generale	
Direttore aggiunto di divisione	Collaboratore
Direttore di sezione	
Segretario capo	Assistente o assistente tecnico
Segretario principale	Assistente o assistente tecnico
Segretario	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore superiore	
Coadiutore	Archivista dattilografo
Commesso	Commesso o agente tecnico

TABELLA B
(*prevista dall'articolo 1, comma 1*)

PERSONALE DEGLI ENTI DI INTERESSE AGRICOLO

Ispettore generale	
Ispettore capo	Collaboratore
Assistente	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore	Archivista dattilografo

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3382):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Borruso, Campagnoli, Cavicchioli, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Perani, Picchetti, Pisicchio, Rebecchi, Russo Ferdinando, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Torchio e Zoppi.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 21 marzo 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO